

LA NORMATIVA IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE: IL REGOLAMENTO REACH

Cosa si intende per REACH?

REACH è l'acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals.

Il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, entrato in vigore il 1° giugno 2007, attraverso un unico testo normativo, sostituisce buona parte della legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione.

Tale procedura interessa circa 30.000 sostanze in uso nel settore chimico e nelle varie filiere manifatturiere.

Per quale motivo è stato istituito un siffatto sistema e quale è il principio al quale questo si ispira?

Obiettivo principale del REACH è quello di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici già esistenti (quelli introdotti sul mercato prima del settembre 1981) e nuovi (dopo il settembre 1981) e al contempo mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell'industria chimica europea.

Attraverso il REACH è possibile ottenere informazioni più numerose e più complete sulle proprietà pericolose dei prodotti manipolati, sui rischi connessi ad un'esposizione ad essi e sulle misure di sicurezza da applicare e, porre in essere un meccanismo di controllo volto a impedire, eventualmente, a determinate sostanze di essere immesse sul mercato.

Il principio generale al quale il sistema istituito dal regolamento REACH si ispira è il principio di precauzione, sviluppato in materia di diritto dell'ambiente.

Quali sono gli obiettivi generali e specifici del regolamento e del sistema che esso ha istituito?

Gli obiettivi generali sono i seguenti:

- migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti dall'utilizzo di determinate sostanze chimiche immesse sul mercato;

- assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente .

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

- razionalizzare e migliorare il quadro legislativo, già esistente in precedenza, in materia di sostanze chimiche dell'Unione europea;
- incoraggiare e, in taluni casi, garantire la sostituzione a termine delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistono alternative economicamente e tecnicamente idonee;

generare informazioni sulle sostanze e sui loro usi,

Chi sono i soggetti coinvolti nell'attuazione del regolamento?

La Commissione europea, l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, gli Stati membri e le imprese.

Quali sono le fasi che il sistema istituito dal regolamento prevede?

1. Registrazione:

Chi se ne deve occupare?

I fabbricanti e gli importatori di sostanze e preparati (miscele di due o più sostanze) prodotte o importate nell'Unione europea in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata l'anno.

Cosa sono tenuti a fare?

Presentare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche informazioni sulle sostanze e sui rischi che queste comportano nonché le misure appropriate di gestione dei rischi e, qualora non dispongano di tali dati, sono tenuti ad eseguire test sperimentali per caratterizzare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali delle sostanze uso prodotte o importate.

2. Valutazione:

Chi se ne deve occupare?

Gli Stati membri (l'Autorità nazionale competente).

In cosa consiste la fase di valutazione?

Nella valutazione da parte dell'Autorità nazionale competente di quelli che possono essere i rischi per la salute umana e per l'ambiente delle sostanze registrate. In questa fase vengono individuate le

sostanze definite estremamente preoccupanti, le quali vengono inserite in un apposito elenco e possono essere immesse sul mercato, per usi specifici e controllati, solo su richiesta e se autorizzate dalla Commissione europea.

3. Autorizzazione e restrizione

In cosa consiste questa fase?

L'obbligo di autorizzazione è richiesto per le sostanze considerate più pericolose, ossia quelle che in base ai criteri di classificazione sono considerate cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR), nonché quelle che risultano persistenti, bio-accumulabili e tossiche nell'ambiente, e molto persistenti e molto bio-accumulabili. Finalità del REACH è infatti la graduale sostituzione delle sostanze maggiormente preoccupanti con alternative valide e sicure, e la predisposizione di misure adeguate di gestione del rischio lungo tutta la catena di approvvigionamento. In tale fase, vengono richieste procedure di autorizzazione (per determinati utilizzi) o di restrizione (possono riguardare le condizioni di fabbricazione, uso(i), e/o immissione sul mercato di una sostanza o anche, se necessario, il divieto di tali attività).

Chi se ne occupa?

Gli Stati membri (l'Autorità nazionale competente).

A chi sono indirizzate le richieste e chi è tenuto ad attuare le misure?

La Commissione

Chi si occupa del coordinamento nell'attuazione del regolamento REACH e in che modo?

Il coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal Regolamento REACH è svolto dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, istituita dal Regolamento Reach e avente sede a Helsinki. Tale coordinamento è svolto innanzi tutto tramite l'organizzazione di una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti per la registrazione delle sostanze, anche allo scopo di garantire l'accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche.

Chi si rivolge all'Agenzia?

L'Agenzia è il punto di riferimento per le imprese alle quali si rivolge il regolamento REACH. A tal fine essa offre servizi e assistenza con riferimento agli adempimenti di cui al regolamento.

Che informazioni detiene l'Agenzia?

L'Agenzia contiene tutte le informazioni necessarie affinché si possa procedere alla registrazione delle sostanze e affinché vi possa essere coordinamento fra gli Stati membri e tutte le parti coinvolte.

Che altre attività svolge l'Agenzia?

Essa amministra il Forum per lo scambio delle informazioni tra le autorità nazionali competenti.

Quale è l'autorità competente in Italia?

Ministero della salute, che opera d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in coordinamento con le Regioni e Province Autonome.

Sono previsti altri strumenti di assistenza per l'attuazione del regolamento?

Sì, gli Helpdesk nazionali, i quali, ai sensi dell'art. 124 del Regolamento, costituiscono il servizio nazionale designato a fornire informazioni e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti dall'applicazione del Regolamento in merito agli obblighi da adempiere, alle responsabilità in cui si incorre e alle procedure da seguire in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze chimiche.

Quale è l'obiettivo di tali Helpdesks?

In ogni Stato membro è presente un Helpdesk, che ha lo scopo di garantire la corretta implementazione e l'uniforme applicazione in tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea del Regolamento. Essi sono stati istituiti e organizzati in un sistema integrato e complesso di interazione fra di loro e ne è stato istituito uno per ogni Stato membro.

Quali sono le funzioni dell'Helpdesk?

- assistere le imprese, in particolare le PMI, ad adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento REACH e supportarli nella corretta interpretazione dei documenti di orientamento pratici forniti dall'Agenzia Europea per le sostanze Chimiche;
- svolgere un'attività fondamentale di interfaccia con gli altri Helpdesk nazionali, con l'Agenzia ECHA e con i servizi competenti della Commissione europea per rispondere in maniera uniforme ai quesiti relativi alle responsabilità e agli obblighi ricadenti sui produttori, gli importatori, gli utilizzatori a valle e gli stakeholders coinvolti nell'attuazione del REACH.

La Rete Enterprise Europe Network ha inoltre identificato al proprio interno alcuni sportelli territoriali REACH per fornire assistenza alle imprese; in Piemonte, in particolare, l'Enterprise Europe Network della Confindustria Piemonte è attiva dal 2004 nel seguire l'evoluzione delle tematiche connesse all'attuazione della normativa sulle sostanze chimiche (REACH e CLP).

In evidenza

La conoscenza del regolamento e delle fasi che prevede interessa direttamente le imprese. Infatti, il REACH mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, pertanto uno dei principi riformatori del Regolamento è l'inversione dell'onere della prova: saranno i produttori e gli importatori di sostanze chimiche a dover accertare le caratteristiche delle loro sostanze e a dimostrare che la loro commercializzazione può avvenire senza pericolo per la salute umana e per l'ambiente; non ricadendo più tale obbligo sulle Autorità nazionali e comunitarie. Al sistema industriale è dunque richiesto un ruolo attivo nella gestione del rischio delle sostanze chimiche e deve a tal fine porre in essere una serie di azioni per l'adeguamento dei sistemi organizzativi aziendali, a qualsiasi livello della catena di approvvigionamento, oltre che l'acquisizione delle conoscenze e capacità tecniche necessarie per l'attuazione dei compiti previsti.

Per approfondire:

http://echa.europa.eu/reach_it.asp

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

<http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/helpdesk>